



COMUNE DI VILLETTA BARREA

PROVINCIA DI L'AQUILA

I.M.U. e T.A.S.I.

IMU: dovrà essere pagata dai proprietari di immobili, ovvero dai titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi; saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale e per le aree edificabili. Inoltre, poiché l'esenzione prima casa si applica ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, dovrà essere pagata per le pertinenze che non rientrano in questo caso (ad esempio il secondo box auto, la seconda cantina, ecc.).

Si considerano abitazioni principali ai fini della sola detrazione di euro 200,00, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune di Villetta Barrea ha deliberato le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze	4,0 per mille
Aree edificabili ed altri immobili diversi da abitazione principale e pertinenze	7,6 per mille.

Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze € 200,00

Maggiorazione della detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

SONO CONSIDERATE DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E QUINDI ESENTI DA IMU LE SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, **titolari di pensione**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

AGEVOLAZIONI IMU PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO

L'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con il comma 10, ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza.

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni e i requisiti di accesso si rimanda all'apposito allegato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate, si segnala che il possesso dei suddetti requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione da parte dei contribuenti del modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

TASI: La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi erogati dal Comune non soggetti a domanda individuale. Sarà calcolata sulla medesima base imponibile determinata per l'I.M.U. in base alla aliquota unica pari a **1,5 per mille** per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili

Questa componente dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli occupanti degli immobili, come gli inquilini. Questi ultimi dovranno versare una quota pari al 30% del totale.

Le date di scadenza dei versamenti dell'I.M.U. e della T.A.S.I. per l'anno 2016 sono **18 giugno per l'acconto** e **17 dicembre per il saldo**.

E' possibile pagare in un'unica soluzione entro il 18 giugno

Il pagamento può essere effettuato con modello F24 disponibile presso tutti gli istituti di credito ed uffici postali oppure può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it utilizzando i seguenti codici tributo

DESCRIZIONE	CODICE
IMU - Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3912
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati di categoria D	3925
TASI - su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e s.m.	3958
TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e s. m.	3959
TASI - per le aree fabbricabili	3960
TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e s. m.	3961

In sede di compilazione del modello F24 ordinario i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" (nel modello F24 semplificato invece nello spazio "SEZIONE" indicare "E L" - Enti Locali) in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Il codice del Comune di Villetta Barrea è **M041**

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sul sito del Comune di Villetta Barrea: www.comune.villettabarrea.aq.it è disponibile il programma per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24.

Info ai seguenti recapiti :

Ufficio Tributi

Responsabile - Angelo Di Domenico

Tel. 0864/89134 int. 5 - cell. 3387851251 - mail: info@comune.villettabarrea.aq.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Carlo Colantoni